

Rimborso dei costi di riproduzione copie, diritti di ricerca e di visura

Relaziona il Presidente illustrando ai presenti quanto previsto ex art. 7, comma 6 del DPR 12 aprile 2006, n.184 in materia di rimborso del costo di riproduzione per il rilascio di copie, diritti di ricerca e di visura.

Il Consiglio, udita la relazione,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»;

VISTO l'art. 7 comma 6 del DPR 12 aprile 2006, n.184, il quale prevede che, in ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della L. 241/1990 secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni.

VISTA la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, della stessa, che consente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi resi;

VISTO l'art. 2 comma 2 bis del DL 101/2013, convertito nella L. 125/2013, che prevede che gli Ordini Territoriali con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

RITENUTO opportuno che l'Ordine Territoriale, dal momento in cui non grava sulla finanza pubblica e si autosostiene con il contributo degli iscritti, provveda, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di perseguire il contenimento del proprio bilancio, ad individuare i costi di riproduzione, nonché i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso;

DELIBERA

1 L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4, nella misura di Euro 0,50 a pagina fronte-retro per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4, nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3 e nella misura di Euro 1,00 a pagina fronte retro per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

2. Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non e' dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente.

4. La spedizione e' di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).
5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.
6. E' prevista la possibilità di inoltrare tramite posta elettronica dei documenti, i cui costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina, a fronte della scansione dei documenti in formato cartaceo.
7. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono, sulla base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a Euro 12,48 per ogni singola richiesta.
8. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.
9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento all'Ordine Territoriale utilizzando l'IBAN n. IT34E0760116100000010491751 intestato all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Matera con causale "rimborso accesso - Legge n. 241/1990".